

Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10  
"Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001".

Articolo 3

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l'istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private.
2. I regimi di aiuto istituiti dal presente articolo, nonché qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di ogni singolo regime, sono istituiti nel rispetto delle condizioni di cui al "Regolamento Comunità Europea (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione", di cui al "Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore" e di cui al "Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicati nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
3. Le specifiche finalità, le modalità e i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di cui ai precedenti commi, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari sono definiti con appositi regolamenti di attuazione, in osservanza e nei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000 – 2006 in Italia" pubblicati nella G.U.C.E. 2000\C 175\05, dai succitati Regolamenti, dalla vigente normativa comunitaria di settore, nonché dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi e regimi di cui ai precedenti commi si farà fronte anche con le risorse finanziarie iscritte al Capitolo n. 4198 dello stato di previsione della spesa della L.R. di Bilancio denominato "Fondo unico per le attività produttive", all'uopo eventualmente incrementato con le disponibilità degli altri Capitoli di spesa destinati ad interventi a sostegno delle attività produttive individuate con i Regolamenti di cui al comma 3.
5. Le vigenti L.R. di intervento a sostegno delle attività produttive continuano ad operare fino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma 3.
6. Le competenze di cui agli articoli 3,5,7 del D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 sono attribuite alla Regione Campania fino alla entrata in vigore della Legge Regionale di recepimento del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112.
7. I soggetti valutatori daranno priorità a tutte le iniziative che risultino ecosostenibili.
8. Le iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui all'articolo 32 della Legge 219\81 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d'area, sono finanziate dalla Regione con i fondi P.O.R. nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal complemento di programma.

Note all'art.3)

Regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1). (1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

Legge n.340/2000: "Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999"

Art.19: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese"

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art.12 del D.lgs. n.123/1988, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.2 del citato decreto legislativo n.123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione:

2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'art.17 del decreto legge n.32/1995, convertito dalla legge n.104/1995, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di 200 milioni, ai sensi del citato art.17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi."

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3) (4)."

D.lgs.n.96/1999. "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art.4, comma 5, della L.n.59/1997, e successive modificazioni"

Art.3 "Funzioni delle province"

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'art.14 del D.lgs.n.112/1998.

Art.5 "Funzioni delle province"

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.

Art.7 "Funzioni delle province"

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico.

Nota: la legge è stata pubblicata sul B.U. della Regione Campania n.44 del 29 agosto 2001.